

Bruxelles, 11 maggio 2020
(OR. en)

7902/20

EF 69
ECOFIN 292
DELECT 51

NOTA DI TRASMISSIONE

Origine:	Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, per conto del Segretario Generale della Commissione europea
Data:	8 maggio 2020
Destinatario:	Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Segretario Generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	C(2020) 2842 final
Oggetto:	REGOLAMENTO DELEGATO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE del 8.5.2020 recante modifica del regolamento delegato (UE) 2018/1229 che integra il regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla disciplina del regolamento

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento C(2020) 2842 final.

All.: C(2020) 2842 final



COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 8.5.2020
C(2020) 2842 final

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE

del 8.5.2020

recante modifica del regolamento delegato (UE) 2018/1229 che integra il regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla disciplina del regolamento

(Testo rilevante ai fini del SEE)

RELAZIONE

1. CONTESTO DELL'ATTO DELEGATO

Il regolamento (UE) n. 909/2014 (di seguito “il regolamento”)¹ armonizza lo svolgimento del regolamento titoli nell'Unione e le norme che disciplinano i depositari centrali di titoli (CSD). Uno dei principali obiettivi del regolamento è migliorare la sicurezza e l'efficienza del regolamento titoli, in particolare nelle operazioni transfrontaliere, garantendo che acquirenti e venditori ricevano, rispettivamente, i titoli e il denaro puntualmente e senza rischi. A tal fine, il regolamento armonizza la tempistica e il quadro per il regolamento titoli nell'Unione. In particolare, esso prevede una serie di misure intese a prevenire e gestire la mancata esecuzione del regolamento delle operazioni su titoli (di seguito “mancati regolamenti”), comunemente definite misure relative alla disciplina del regolamento.

A tale riguardo, il regolamento conferisce alla Commissione il potere di adottare, previa presentazione del progetto di norme tecniche di regolamentazione da parte dell'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (“ESMA”), e in conformità degli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010 che istituisce l'ESMA², un regolamento delegato per specificare le misure relative alla disciplina del regolamento stabilite nel regolamento. Il regolamento delegato (UE) 2018/1229 della Commissione³ sulla disciplina del regolamento specifica quanto segue:

a) le misure volte a prevenire i mancati regolamenti, ivi incluse le misure che gli istituti finanziari devono adottare per limitare il numero di mancati regolamenti e le procedure e le misure che i CSD devono predisporre per facilitare e incentivare il regolamento tempestivo delle operazioni su titoli;

b) le misure per gestire i mancati regolamenti, che comprendono gli obblighi in materia di monitoraggio e segnalazione dei mancati regolamenti da parte dei CSD, la gestione da parte dei CSD delle penali pecuniarie versate dagli utenti responsabili dei mancati regolamenti, i dettagli dell'adeguata procedura di acquisto forzoso successiva ai mancati regolamenti, le norme e le esenzioni specifiche concernenti la procedura di acquisto forzoso e le condizioni in base alle quali il CSD può sospendere la prestazione dei servizi agli utenti responsabili dei mancati regolamenti.

Il regolamento delegato (UE) 2018/1229 della Commissione entra in vigore il 13 settembre 2020.

Il 4 febbraio 2020 l'ESMA ha adottato una relazione che suggerisce alla Commissione di rinviare l'entrata in vigore del regolamento delegato (UE) 2018/1229 della Commissione. A tal fine, l'ESMA ha proposto una modifica del regolamento delegato (UE) 2018/1229 della Commissione.

¹ Regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, relativo al miglioramento del regolamento titoli nell'Unione europea e ai depositari centrali di titoli e recante modifica delle direttive 98/26/CE e 2014/65/UE e del regolamento (UE) n. 236/2012 (GU L 257 del 28.8.2014, pag. 1)

² Regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/77/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 84).

³ Regolamento delegato (UE) 2018/1229 della Commissione, del 25 maggio 2018, che integra il regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla disciplina del regolamento (GU L 230 del 13.9.2018, pag. 1).

Conformemente all'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1095/2010, la Commissione decide se approvare i progetti di norme tecniche di regolamentazione presentati entro tre mesi dal loro ricevimento. Se necessario per tutelare gli interessi dell'Unione, la Commissione può anche approvare i progetti di norme tecniche di regolamentazione solo in parte o con modifiche, nel rispetto della procedura specifica di cui al suddetto articolo.

Il nuovo regime della disciplina del regolamento a norma del regolamento delegato (UE) 2018/1229 della Commissione interesserà un'ampia gamma di partecipanti al mercato (CSD, CCP, sedi di negoziazione, imprese di investimento, enti creditizi) e autorità, e richiederà modifiche significative dei sistemi informatici, verifiche di mercato e adeguamenti degli accordi giuridici tra le parti interessate. A tale riguardo, a norma dell'articolo 20 del regolamento delegato (UE) 2018/1229 della Commissione, *"I CSD che utilizzano un'infrastruttura di regolamento comune, anche se alcuni dei servizi che offrono o alcune delle attività che svolgono sono stati esternalizzati come indicato all'articolo 30, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 909/2014, istituiscono congiuntamente il meccanismo di penalizzazione di cui all'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 909/2014 e gestiscono congiuntamente le modalità per il calcolo, l'applicazione, la riscossione e la redistribuzione delle penali pecuniarie a norma del presente regolamento."* In conformità con questo obbligo, i CSD che utilizzano TARGET2 - Securities (T2S) hanno incaricato l'Eurosistema di istituire un meccanismo comune di penalizzazione T2S. Il meccanismo di penalizzazione T2S offrirà a tutti i CSD che utilizzano T2S un motore unico per il calcolo delle penali pecuniarie e una fonte unica di dati di riferimento, nonché strumenti operativi e di segnalazione comuni.

Il meccanismo di penalizzazione T2S rappresenta un importante sviluppo nell'ambito di T2S, che aiuterà i CSD che utilizzano T2S a conformarsi al regime della disciplina del regolamento mettendo a loro disposizione una fonte unica per il calcolo e la segnalazione delle penali pecuniarie. L'attuazione richiederà notevoli sforzi sia a livello dell'Eurosistema che dei CSD, anche per le attività di verifica, al fine di soddisfare le prescrizioni in materia di verifica richieste per l'attuazione di un'importante funzione in un lasso di tempo limitato. Anche i partecipanti al mercato di tutta la catena del valore (ad esempio i clienti dei partecipanti ai CSD) dovranno impiegare tempo e risorse considerevoli per adeguarsi al nuovo quadro di penali pecuniarie.

Il meccanismo di penalizzazione T2S dovrebbe entrare in funzione durante il fine settimana del 21-22 novembre 2020. Come indicato nella relazione dell'ESMA, in base alle informazioni fornite dalla BCE una data di attuazione precedente comporterebbe un rischio elevato per la qualità del software messo in utilizzo a causa di tempi di sviluppo e/o test più brevi e non è ritenuta gestibile. Analogamente, anche per quanto concerne la preparazione del mercato vi sono notevoli vincoli dato l'attuale calendario di attuazione. Infine, sarebbe anche necessario modificare il calendario annuale di pubblicazione delle norme ISO SWIFT, che viene concordato tra i portatori di interessi a livello mondiale (la pubblicazione annuale per il 2020 si terrà il 21 e 22 novembre). Sebbene la maggior parte dei CSD dell'UE faccia parte di T2S, altri CSD possono dover affrontare vincoli analoghi, così come i partecipanti ai CSD che saranno soggetti al regime di penali pecuniarie.

Un altro importante cambiamento introdotto dal regime della disciplina del regolamento è la procedura obbligatoria di acquisto forzoso. La procedura di acquisto forzoso richiede modifiche significative delle attuali pratiche di mercato e degli accordi contrattuali, con ripercussioni su un'ampia gamma di partecipanti al mercato (CSD, CCP, sedi di negoziazione, imprese di investimento, enti creditizi), e necessita di importanti sviluppi informatici, compresi messaggi ISO nuovi o aggiornati.

Inoltre, i CSD devono modificare i loro sistemi e le loro procedure e porre in essere nuove funzionalità al fine di agevolare e incentivare il regolamento alla data prevista per quest'ultimo, nonché al fine di monitorare e affrontare i mancati regolamenti.

Infine, i CSD devono trasmettere segnalazioni mensili e annuali sui mancati regolamenti alle autorità competenti e pertinenti, segnalazioni che saranno quindi inviate dalle autorità competenti all'ESMA. A tal fine, i CSD, le autorità competenti e l'ESMA devono predisporre sistemi informatici per la presentazione e il ricevimento delle relazioni, che si baseranno su messaggi conformi alla norma ISO 20022.

Tenuto conto del tempo aggiuntivo necessario a causa dei suddetti sviluppi, che non poteva essere previsto al momento dell'adozione del regolamento delegato (UE) 2018/1229 della Commissione, è necessario un rinvio nell'entrata in vigore delle norme pertinenti al fine di garantire che la data di entrata in vigore consenta di effettuare in tempo utile gli opportuni adeguamenti informatici. Sembra pertanto opportuno che la Commissione approvi il progetto di norme tecniche di regolamentazione presentato dall'ESMA.

2. CONSULTAZIONI PRECEDENTI L'ADOZIONE DELL'ATTO

Il 4 febbraio 2020 l'ESMA ha adottato una relazione che propone di rinviare l'entrata in vigore del regolamento delegato (UE) 2018/1229 della Commissione. Poiché la modifica proposta è di portata limitata e mira a rispondere a questioni specifiche sollevate dai partecipanti al mercato interessati, l'ESMA non ha condotto alcuna consultazione pubblica aperta a norma dell'articolo 10, paragrafo 1, terzo comma, del regolamento (UE) n. 1095/2010 (*"l'Autorità effettua consultazioni pubbliche sui progetti di norme tecniche di regolamentazione e analizza i relativi costi e benefici potenziali, a meno che dette consultazioni e analisi siano considerevolmente sproporzionate in relazione alla portata e all'impatto dei progetti di norme tecniche di regolamentazione interessati"*). L'ESMA ha tuttavia chiesto il parere del gruppo delle parti interessate nel settore degli strumenti finanziari e dei mercati e ha svolto un'analisi di alto livello dei costi e dei benefici. Più specificamente, nella sua analisi l'ESMA ha rilevato che i benefici della presente proposta sarebbero i seguenti: a) concedere ai partecipanti al mercato e alle autorità un tempo sufficiente per effettuare le necessarie modifiche dei sistemi informatici, sviluppare e aggiornare i pertinenti messaggi ISO e mettere in atto le disposizioni giuridiche necessarie per l'attuazione del regime della disciplina del regolamento a norma del regolamento delegato (UE) 2018/1229 della Commissione; b) evitare il rischio di inosservanza degli obblighi giuridici a causa di impossibilità tecniche; c) garantire la certezza del diritto e la trasparenza per il mercato. Per quanto riguarda i costi, l'ESMA ha concluso che il rinvio proposto dovrebbe tradursi in uno sgravio per i partecipanti al mercato e per le autorità e che non sono previsti costi aggiuntivi. Pertanto l'ESMA è giunta alla conclusione che i benefici della sua proposta sono superiori ai costi. L'ESMA ha inoltre lavorato a stretto contatto con i membri del Sistema europeo di banche centrali. La Commissione è inoltre stata contattata da portatori di interessi favorevoli a un rinvio dell'entrata in vigore del regolamento delegato (UE) 2018/1229 della Commissione.

3. ELEMENTI GIURIDICI DELL'ATTO DELEGATO

Il proposto regolamento delegato della Commissione rinvia l'entrata in vigore del regolamento delegato (UE) 2018/1229 della Commissione dal 13 settembre 2020 al 1° febbraio 2021.

Tenuto conto del fatto che per il 2020 i messaggi ISO saranno resi disponibili il 21 e 22 novembre 2020 e che il meccanismo di penalizzazione T2S gestito dalla BCE diverrà operativo nelle stesse date, nonché della necessità di disporre di un margine ragionevole per far fronte alle potenziali complessità operative dopo l'avvio del suo funzionamento, così come

per evitare sovrapposizioni con questioni di carattere operativo all'inizio dell'anno, sembra opportuno fissare la data per l'entrata in vigore del regolamento delegato (UE) 2018/1229 della Commissione al 1° febbraio 2021.

Il proposto regolamento delegato della Commissione dovrebbe entrare in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale per garantirne l'entrata in vigore prima del regolamento delegato (UE) 2018/1229 della Commissione.

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE

del 8.5.2020

recante modifica del regolamento delegato (UE) 2018/1229 che integra il regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla disciplina del regolamento

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, relativo al miglioramento del regolamento titoli nell'Unione europea e ai depositari centrali di titoli e recante modifica delle direttive 98/26/CE e 2014/65/UE e del regolamento (UE) n. 236/2012⁴, in particolare l'articolo 6, paragrafo 5, e l'articolo 7, paragrafo 15,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento delegato (UE) 2018/1229 della Commissione⁵ fissa misure volte a prevenire e a gestire i mancati regolamenti e a incentivare la disciplina del regolamento. Tali misure comprendono il monitoraggio dei mancati regolamenti e la riscossione e la redistribuzione delle penali pecuniarie per i mancati regolamenti. Il regolamento delegato (UE) 2018/1229 specifica inoltre i dettagli operativi della procedura di acquisto forzoso.
- (2) I portatori di interessi, tra cui CSD, CCP, sedi di negoziazione, imprese di investimento ed enti creditizi, hanno indicato che a causa di nuovi sviluppi, come la prevista attuazione, il 21 e 22 novembre 2020, del meccanismo di penalizzazione istituito congiuntamente dai CSD che utilizzano un'infrastruttura di regolamento comune, è necessario più tempo per adeguarsi alle misure specificate nel regolamento delegato (UE) 2018/1229. I portatori di interessi in questione hanno inoltre indicato che è necessario più tempo per le necessarie modifiche dei sistemi informatici, per lo sviluppo e l'aggiornamento dei messaggi ISO, per le verifiche di mercato e per le modifiche degli accordi contrattuali tra le parti interessate. L'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) ha ritenuto opportuno fornire ai portatori di interessi più tempo per adeguarsi a tali misure. È pertanto opportuno posticipare l'entrata in vigore del regolamento delegato (UE) 2018/1229.
- (3) Il regolamento delegato (UE) 2018/1229 dovrebbe pertanto essere modificato di conseguenza.
- (4) Il presente regolamento si basa sui progetti di norme tecniche di regolamentazione che l'ESMA ha presentato alla Commissione.

⁴ GU L 257 del 28.8.2014, pag. 1.

⁵ Regolamento delegato (UE) 2018/1229 della Commissione, del 25 maggio 2018, che integra il regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla disciplina del regolamento (GU L 230 del 13.9.2018, pag. 1).

- (5) La portata e l'impatto previsto di questa modifica sono limitati in quanto si tratta solo di un breve rinvio della data in cui sarà applicabile il nuovo regime della disciplina del regolamento, e i partecipanti al mercato hanno già fornito i loro contributi. L'ESMA non ha condotto alcuna consultazione pubblica aperta. Tuttavia l'ESMA ha effettuato un'analisi dei potenziali costi e benefici collegati e ha chiesto il parere del gruppo delle parti interessate nel settore degli strumenti finanziari e dei mercati istituito dall'articolo 37 del regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio⁶. Nell'elaborare il progetto di norme tecniche di regolamentazione l'ESMA ha inoltre collaborato con i membri del Sistema europeo di banche centrali. La Commissione è altresì stata contattata da portatori di interessi favorevoli a un rinvio dell'entrata in vigore del regolamento delegato (UE) 2018/1229 della Commissione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Modifica del regolamento delegato (UE) 2018/1229

L'articolo 42 del regolamento delegato (UE) 2018/1229 è sostituito dal seguente:

"Articolo 42

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il 1° febbraio 2021."

Articolo 2

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 8.5.2020

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN

⁶ Regolamento (UE) 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/77/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 84).